

Codice A1709C

D.D. 12 marzo 2021, n. 224

Art. 17 L.R. 5/2018. Rinnovo concessione Azienda faunistico-venatoria BOSCONE.



ATTO DD 224/A1709C/2021

DEL 12/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Rinnovo concessione Azienda faunistico-venatoria BOSCONE.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

vista la determinazione dirigenziale n. 368 dell'11 dicembre 1998 con la quale è stata confermata e rinnovata la concessione all'azienda faunistico-venatoria denominata BOSCONE, di complessivi di 319,28 ettari, ubicati nei Comuni di Bassignana e Valenza e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. CATTANEO ADORNO, fino al 31 gennaio 2003;

viste le successive determinazioni dirigenziali n. 11 del 27 novembre 2003 e n. 70 dell'11 febbraio 2009 con le quali veniva rinnovata la concessione fino al 31 gennaio 2015;

vista la determinazione dirigenziale n. 746 del 12 settembre 2014 di rinnovo della concessione di azienda faunistico-venatoria BOSCONE, di complessivi 319,28 ettari, ubicati nei Comuni di Bassignana e Valenza e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. CATTANEO ADORNO, fino al 31 gennaio 2021.

vista l'istanza N. Prot. 00020432 del 16/09/2020 del concessionario Sig. Giacomo CATTANEO ADORNO, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria;

preso atto che il consorzio dei proprietari, possessori o conduttori dei terreni, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto del 1984 depositato presso il notaio Roberto Gabei N. REP 68610 F. 18533 è valido fino al 31 dicembre 2026 e sarà automaticamente rinnovato alla sua scadenza per un periodo di sei anni in sei anni e che non risultano variazioni intervenute nello stato di fatto dell'azienda;

vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all'istanza con la quale il concessionario dichiara che nessuna modificazione è intervenuta neppure nelle condizioni agosilvo-colturali dei terreni conferiti al consorzio;

vista la determinazione dirigenziale n. 61 del 12 febbraio 2021 con la quale l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese dispone di dare corso formale alla Valutazione Appropriata, relativa all'incidenza del progetto «*RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA "IL BOSCONO"*» sulla ZPS IT1120028 "*Fiume Po – tratto vercellese alessandrino*", di competenza dell'Ente-Parco su delega della Regione Piemonte, dando atto che dalla suddetta Valutazione discende un'incidenza non negativa, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia maggiormente dettagliato il "*Programma pluriennale di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale*", prevedendo la ricostituzione di aree naturali (ad esempio mediante la realizzazione di aree a prato polifita permanente), da concordare con l'Ente-Parco entro 2 mesi dalla data della determinazione;
- non siano effettuate immissioni della specie alloctona Fagiano (*Phasianus colchicus*), all'interno della ZPS IT1180028 "*Fiume Po – tratto vercellese alessandrino*".

Le prescrizioni hanno valore di obbligatorietà.

constatato che la richiesta di rinnovo integrata dalla VIncA è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

ritenuto di accogliere la suddetta istanza del concessionario rinnovando la concessione di azienda faunistico-venatoria, fino alla conclusione della stagione venatoria e cioè al 31 gennaio 2027;

il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'azienda faunistico venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di

interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i..
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i..
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i..
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria BOSCONE di complessivi 319,28 ettari, ubicati nei Comuni di Bassignana e Valenza e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. Giacomo CATTANEO ADORNO, fino al 31 gennaio 2027.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi. Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Si richiamano inoltre integralmente le prescrizioni previste dalla determinazione dirigenziale n. 61 del 12 febbraio 2021 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese pubblicata all'indirizzo:<http://www.parcopiemontese.it/albOnline/2021/ZZPCTdocumento54532.pdf>

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

**IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino**